

AVV. ADRIANA DI GIORGIO

Cassazionista

Piazza Castello n.4- 90033 Chiusa Sclafani (Pa) Tel e fax 091/8464248-328.8115730

Pec adriana.digiorgio@cert.avvocatitermini.it

c.fisc.DGRDRN68B51G263T

ON.LE TRIBUNALE DI PALERMO

Sez. fallimentare V.G.

PIANO DEL CONSUMATORE COMPOSIZIONE DELLA CRISI

a norma degli articoli 9 e s.s. della L. n. 3/12

**CON ISTANZA DI OMOLOGA E RELAZIONE DEL PROFESSIONISTA
INCARICATO**

(Rif. Procedura nomina del professionista R.G. n. 995/2020 Registro V.G.)

Nell'interesse del Sig. Ing. **PIETRO ORLANDO**, nato a Palermo il 3.08.1968 (c.f. *RLNPTR68M03G273C*) eivi residente nella via Arcestrato di Gela n.2, rappresentato e difeso dall'Avv. Adriana Di Giorgio (C.F. *DGRDRN68B51G263T*) presso cui è elettivamente domiciliato in Chiusa Sclafani (Pa), Piazza Castello n.4, giusta procura in calce, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni alla Pec adriana.digiorgio@cert.avvocatitermini.it al fax 091.8464248

PREMESSO

Il ricorrente, Sig. Pietro Orlando, versa in una condizione di sovraindebitamento, così come definita all'art. 6 della L. 3/2012 e per lo stesso non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7, comma 2, L. 3/2012 per cui, a fronte della propria situazione economica patrimoniale e finanziaria, come meglio di seguito descritta, sembra opportuno fare ricorso per l'ammissione del piano del consumatore ex art. 8 legge 3/2012.



Per tale motivo, stante il perdurante squilibrio tra le obbligazioni in essere e il patrimonio prontamente liquidabile, il ricorrente, a mezzo dello scrivente procuratore, rivolgeva istanza per la nomina del Professionista ex art. 15, comma 9, L. 3/2012 presso questo Tribunale di Palermo.

A seguito del deposito della suddetta istanza veniva nominato L'Avv. Alberto Turrisi, del Foro di Palermo, quale Professionista incaricato per svolgere le funzioni di Gestore della Crisi e in sede di primo incontro e delle sessioni successive, è stata consegnata al Gestore nominato tutta la documentazione utile ad illustrare la situazione economico patrimoniale e finanziaria del ricorrente.

Successivamente il Gestore consegnava la Relazione Particolareggiata di cui all'art. 15, comma 6 e art. 9, comma 2 e 3 bis, L. 3/2012, qui allegata.

Il ricorrente presenta una complessiva posizione debitoria che di seguito si espone e il cui totale accertato è pari a € 170.279,48 a cui si aggiungono le spese di procedura ammontanti ad € 1.300,00 incluso accessori **per un totale complessivo della posizione debitoria pari ad € 171.579,48.**

Il debitore è proprietario, unitamente alla sig.ra [REDACTED] coniuge, nata a [REDACTED] il [REDACTED], in regime di separazione dei beni, dal cui matrimonio sono nati n. 3 figli minori (oggi rispettivamente di anni [REDACTED] dell'immobile sito in Palermo nella via Archestrato di Gela n. 2, Piano Terra, censito al N.C.E.U. del Comune di Palermo, Foglio 14, Particella 784, Categoria A/7, destinato ad abitazione familiare, sottoposto ad esecuzione immobiliare n. R.G. es. 20/2019, nonché dell'unità immobiliare censita al Catasto Terreni del Comune di Palermo, Foglio 14, Particella 783, Consistenza 2 are e 27 Centiare e risulta inoltre intestatario, dei beni mobili registrati: autovettura BMW 530d immatricolata nell'anno 2004 e Scooter dell'anno 2000 (la moglie è intestataria di una Mercedes Classe Adiesel, immatricolata nell'anno 2004).



1) INDICAZIONE DELLE CAUSE DI SOVRAINDEBITAMENTO E MERITEVOLEZZA DELL'ISTANTE.

La situazione di crisi economica e finanziaria in cui versa il sig. Orlando Pietro è da ricondurre agli accadimenti sopravvenuti, soprattutto di carattere familiare, che hanno inciso negativamente sull'andamento finanziario del ricorrente.

Lo stesso, difatti, si trova in una situazione di squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio necessario per farvi fronte, a causa di una riduzione del proprio lavoro, di un aumento delle spese per l'incremento del nucleo familiare, per lo stato di salute di uno [REDACTED] e della [REDACTED] (la quale dovrà essere [REDACTED]), nonché per lo stato di salute dell'anziana [REDACTED]. L'insieme dei fattori descritti avrebbe causato, dunque, un progressivo accumulo di spese concentrate, variamente necessarie al sostentamento di tutti i componenti del nucleo familiare.

Il ricorrente è un libero professionista ingegnere, con uno studio di progettazione edilizia (versa un canone di locazione mensile di €. 450,00). Il proprio reddito è di circa €. 20.000,00 annui al lordo.

La moglie, sig.ra [REDACTED] nata a [REDACTED] il [REDACTED] era impiegata con un reddito di circa 9.000,00 annui ma, nelle more è stata licenziata (v. lettera di licenziamento per giusta causa dell'8.03.2022 che si allega) perdendo, perciò, anche tale limitata fonte di sostentamento.

Il nucleo familiare è composto dagli stessi e dai [REDACTED], nato a [REDACTED] il [REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED] e [REDACTED] nata a [REDACTED] il [REDACTED] (v. cert. all.), figli tutti in età scolare.

L'istante, inoltre, si occupa a tempo pieno della propria madre, sig.ra [REDACTED] nata a [REDACTED] il [REDACTED], che vive in altra abitazione per conto proprio e che è [REDACTED] [REDACTED] che necessitano di un'assistenza continua; lo stesso contribuisce, con difficoltà, ad offrirle aiuto mediante la corresponsione di circa € 50,00 mensili.

Il Sig. Orlando Pietro, come detto, oltre a risultare proprietario del bene immobile sito in Palermo, Via Archestrato di Gela n. 2, Piano Terra, censito al N.C.E.U. del Comune di Palermo, Foglio 14, Particella 784, Categoria A/7, sottoposto a esecuzione immobiliare R.G.Es. n. 20/2019, è proprietario dell'unità immobiliare censita al Catasto Terreni del Comune di Palermo, Foglio 14, Particella 783, Consistenza 2 are e 27 Centiare, risulta inoltre intestatario, dei beni mobili registrati: autovettura BMW 530d immatricolata nell'anno 2004 e Scooter dell'anno 2000 (la moglie è



intestataria di una Mercedes Classe A diesel, immatricolata nell'anno 2004).Lo stesso è titolare di una Mercedes classe A utilitaria datata anno 2004 e di una BMW serie 5 anch'essa datata anno 2004, di un Moto scoter 150 datato anno 2000, da un anno fermo per assenza fondi; sostiene spese per assicurazione delle due macchine pari ad €. 1.400,00 annuali e tasse per bolli macchine per € 500,00 annuali, oltre a spese per il trasporto, carburante per circa € 1.000,00.

Le condizioni economiche dell'istante sono precarie in ragione della circostanza che lo stesso ha dovuto accendere n.1 **mutuo fondiario n. 72100**, stipulato in data 8/1/2003 tra Banco di Sicilia (ora Unicredit) e il Sig. OrlandoPietro (atto Dott. Maurizio Ficani – Notaio in Palermo, Rep. n. 50982 – Racc. 14306) e n.1 **finanziamento** con la Banca Nuova oggi Banca Intesa San Paolo anch'esso grantito da ipoteca; impegni economici che, tuttavia, non è più riuscito a sostenere con la conseguenza che, a causa della decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto di mutuo, è **in corso procedura esecutiva R.G. Es. n. 20/2019** ad impulso della Banca Unicredit S.p.a..

Con i predetti introiti il ricorrente era in grado di adempiere alle citate obbligazioni:

- 1) Contratto di Mutuo Fondiario stipulato con il Banco di Sicilia S.p.A. (oggi UniCredit) in data 08.01.2003 per l'importo di €. 130.000,00, garantito da Ipoteca Volontaria per l'importo di € 260.000,00, Registro Particolare 90, Registro Generale 634, iscritta sull'immobile sito in Palermo, Via TN 12 n. 8 (oggi Via Arcestrato di Gela), Piano Terra, censita al N.C.E.U. del Comune di Palermo, Foglio 14, Mappale 784, Categoria A/7, nonché da Fidejussioni prestate dalla Sig.ra [REDACTED] nata a [REDACTED] il [REDACTED] (madre del Sig. Orlando Pietro) e dalla Sig.ra [REDACTED] nata a [REDACTED] il [REDACTED] (moglie del Sig. Orlando Pietro), fino alla concorrenza dell'importo di €. 221.000,00.

Oggi, la suindicata unità immobiliare, è sottoposta ad esecuzione immobiliare nell'ambito del procedimento R.G.Es. n. 20/2019, pendente dinanzi al Tribunale di Palermo, Giudice dell'Esecuzione Dott.ssa Alessia Lupo, promossa da UniCredit S.p.A. (oggi PRISMA SPV S.r.l.), per l'importo di € 70.569,34 e in data 15.07.2021 è stata depositata la Perizia da parte del C.T.U. Nella predetta procedura esecutiva è intervenuta anche Riscossione Sicilia S.p.A. (creditrice garantita da Ipoteca Legale) per un credito pari complessivamente ad € 64.464,60 oltre interessi.

- 2) Contratto di Mutuo Fondiario stipulato con Banca Nuova S.p.A. (oggi Intesa Sanpaolo S.p.A.) in data 27.09.2001, Registro Particolare 27847, Registro Generale 37951, per



l'importo di Lire 150.000.000 (€ 77.468,53) garantito da Ipoteca Volontaria per l'importo di Lire 225.000.000 (€ 116.202,80), rinnovata in data 24.08.2021 Registro Particolare 4463, Registro Generale 40527.

Si precisa che Intesa Sanpaolo non è intervenuta nella detta procedura esecutiva immobiliare.

Lo stesso fa fronte ai bisogni primari e alle spese del proprio nucleo familiare, come da dichiarazione sostitutiva allegata, nei termini che seguono: Bollette: Luce € 280/300 al bimestre, annuali circa € 1.500,00; Gas: € 100,00 al mese, € 1.200,00 annuali; Acqua € 90,00 al mese, € 1.100,00 annuali; Telefono € 35,00 al mese, € 360,00 annuali; Cellulare Mobile € 30,00 al mese. Alimentari per un nucleo familiare di 5 persone, di cui tre bambini € 1.500,00 al mese; Spese scolastiche libri e quaderni € 3.000,00 annuali per tre figli minori. Veicoli in possesso: Mercedes Classe A datata anno 2004; Bmw Serie 5 datata anno 2004 Moto scooter 150 datato anno 2000, fermo per assenza fondi; Assicurazione per due autovetture € 1.400,00 annuali; Bolli auto € 500,00 annuali. Spese Farmaci per famiglia € 5.800,00 annuali; spese per accertamenti medici patologia moglie € 300,00 annuali; spese dentistiche apparecchio ortodontico figlio maggiore € 4.400,00 totale e spese familiari igiene dentale varia € 600,00 annuali; Spese per [REDACTED] maggiore € 400,00 annuali; Spese aiuto [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] varie € 50,00 mensili. Spese abbigliamento annuali 3.000,00. Spese per manutenzione casa € 1.000,00 annuali. Spese relative all'attività professionale: locazione € 450,00; luce € 100,00 mensili; telefono 30,00 mensili; acqua € 30,00 mensili; cartoleria e altro € 50,00 mensili. Il ricorrente ha un rapporto di conto corrente professionale Unipol Banca.

La situazione economica del sig. Pietro Orlando ha, tuttavia, subito un grave peggioramento per via delle condizioni di salute della [REDACTED] che, per una [REDACTED] ha dovuto sostenere costi non indifferenti per le cure, tutt'ora in atto (v. certificazioni allegate) con



inevitabile instabilità economica dovuta all'esigenza di dover bilanciare le esigue entrate reddituali dell'istante con le spese fisse mensili per il sostentamento familiare e le spese mediche.

Problemi di salute cui si sono aggiunti anche quelli del [REDACTED] che hanno determinato sia la perdita della serenità familiare che inevitabili ripercussioni sul piano lavorativo dell'istante.

La situazione economica dell'Ing. Orlando si è, inoltre, compromessa ulteriormente a causa della situazione epidemiologica di questo anno 2020 che lo ha costretto, oltre che alla chiusura durante i mesi della chiusura totale, ad un inevitabile rallentamento dell'attività, con ulteriore notevole decremento delle sue entrate.

Pertanto, la situazione di grave e perdurante squilibrio si è determinata non per sua colpa o volontà ma per le problematiche di salute dei familiari che hanno contribuito in modo determinante ed irreversibile all'aggravamento della condizione economica dello stesso.

L'istante, invero, non è più riuscito a far fronte ad un equilibrio fra entrate ed uscite con la conseguenza che la situazione debitoria è divenuta insostenibile: ciò ha causato l'impossibilità di adempiere alle rate del mutuo contratto per l'immobile destinato ad abitazione familiare e delle altre esposizioni in corso, senza possibilità di ripianamento atteso che le spese familiari correnti e di natura necessaria hanno sormontato le capacità economiche dello stesso e della famiglia.

Le spese stimate e complessive del nucleo familiare ammontano a circa € 23.650,00, come da prospetto allegato a fronte di un reddito di circa € 20.000,00 dell'istante e di circa € 9.000,00 del coniuge (ora venuti meno in conseguenza del licenziamento intimato alla medesima), potendo il ricorrente, come evidente, a stento di poterle sostenere, con grave preoccupazione dell'istante attesa la pendenza della procedura esecutiva sull'immobile adibito a casa familiare.



**REQUISITI SOGGETTIVI PER L'ACCESSO ALLA PROCEDURA DI
COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO EX ARTICOLO 7,
LEGE N. 3/12.**

Il ricorrente non si trova in nessuna delle condizioni ostative per l'accesso alla procedura ed in particolare lo stesso non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla legge 3/2012 e non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla citata legge. Il ricorrente inoltre non ha compiuto atti in frode ai creditori nei cinque anni precedenti alla richiesta di ammissione alla procedura, così come risulta anche dalla visura protesti, dalla visura al PRA, da quella catastale e ipotecaria, allegati alla relazione dettagliata e come è stato altresì verificato dal Gestore della Crisi nominato mediante verifica della documentazione dimessa, accesso agli atti e interrogazione del debitore.

E' opportuno evidenziare che il sig. Orlando ha sempre assunto impegni onerosi con la consapevolezza di poterli fronteggiare con responsabilità e serietà. Nella valutazione delle ragioni dell'incapacità del debitore ad adempiere alle obbligazioni, primario rilievo hanno dunque assunto le necessità legate alla vita quotidiana, intese come spese indispensabili a far fronte alla soddisfazione dei suoi bisogni primari essenziali, come il diritto alla casa, alla salute e ad un'esistenza dignitosa. Il sig. Orlando ha attualmente fatto ricorso a questo Illustrissimo Tribunale per la richiesta di accoglimento di un "Piano del Consumatore" atto ad implementare la soddisfazione creditoria.

**REQUISITI OGGETTIVI PER L'ACCESSO ALLA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE
DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO EX ARTICOLO 6 LEGE N. 3/12.**

Sotto il profilo oggettivo la situazione del ricorrente rientra nel requisito normativo del "sovraindebitamento" a fronte del perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, tale da determinare la rilevante difficoltà e/o definitiva



incapacità di adempiere le proprie obbligazioni. In particolare dall'analisi dei redditi percepiti dal sig. Orlando, svolta dal Gestore della Crisi nella sua Relazione Particolareggiata, si può verificare che le spese per il proprio sostentamento sono di poco inferiori alle entrate e la differenza costituisce proprio quel surplus che si intende offrire per la realizzazione del presente piano. Da quanto sopra emergono chiaramente le difficoltà finanziarie a cui il ricorrente è dovuto andare incontro.

SITUAZIONE PASSIVO

1. Situazione debitoria Per evidenziare la tipologia dei debiti ed il totale residuo dovuto si riportano i dati dettagliati, così come elaborate dal Gestore della Crisi: **Dettaglio situazione debitoria.**

L'istante è, allo stato, debitore delle seguenti somme:

L'istante risulterebbe debitore dell'importo complessivo di € 170.279,48, di seguito meglio specificato:

- 1) € 70.569,34 (importo preceettato) derivanti dal mancato pagamento delle rate del Mutuo Fondiario del 08.01.2003, garantito da Ipoteca Volontaria nei confronti di Banca Unicredit S.p.A. (oggi Prisma SPV), con conseguente decadenza dal beneficio del termine;
- 2) € 89.853,80, al 03.01.2022, per debiti relativi a Ruoli esattoriali iscritti da Riscossione Sicilia S.p.A., oggi Agenzia delle Entrate-Riscossione (Irpef, Iva, Contravvenzioni Codice della Strada, Bollo Auto, Cassa Nazionale Geometri, Tari, ecc.), garantiti da Ipoteca Legale del 21.01.2008;
- 3) € 4.368,09 per debiti Imu - Tari nei confronti del Comune di Palermo.
- 4) € 5.488,25 derivanti dal mancato pagamento delle rate del Mutuo Fondiario del 27.09.2001, garantito da Ipoteca Volontaria nei confronti di Banca Nuova, oggi Intesa Sanpaolo S.p.A..

2. Fonti di finanziamento del piano del consumatore

L'istante intende proporre ai creditori un accordo di composizione della propria crisi da sovraindebitamento ai sensi dell'art. 7 e seguenti della L.n. 3/2012, **mediante il pagamento in unica soluzione della somma di € 40.000,00** che verrà concessa in prestito da familiari (madre).

Il conferimento di tale somma è stata calcolata in modo da essere sostenibile per l'esponente che ha un reddito residuo per fronteggiare la soddisfazione delle esigenze incompressibili di vita della famiglia, anche secondo i parametri Istat, in assenza della soddisfazione delle quali cadrebbero



sotto la soglia di povertà e non potrebbero sostenere l'impegno assunto con la presente procedura a favore dei creditori.

3. Creditori privilegiati

I crediti in oggetto risultano essere privilegiati.

PROPOSTA PIANO DEL CONSUMATORE

Considerato tutto quanto sopra esposto, l'Ing. Pietro Orlando intende proporre ai creditori un "Piano del consumatore" a norma degli articoli 9 e segg. della L. 3/2012 che preveda la soddisfazione dei creditori nelle modalità di seguito dettagliate

Il piano di pagamento, come formulato dal debitore, prevede il versamento **in unica soluzione**, in favore dei creditori, dei seguenti importi:

"UNICREDIT BANCA S.p.a. ora PRISMA SPA € 29.000,00 (creditore privilegiato) in unica soluzione all'approvazione del piano;

Riscossione Sicilia S.p.a.- ora Agenzia delle Entrate-Provincia Palermo: € 5.800,00 in unica soluzione all'approvazione del piano (e tenuto conto dell'estinzione ex lege dei debiti ante 2010 inferiori a 1.000,00 e dell'estinzione ex lege dei debiti 2010-2015 sino a € 5.000,00);

- Comune di Palermo: € 1.000,00 mediante pagamento in unica soluzione all'approvazione del piano;

- Banca Nuova ora Banca Intesa San Paolo Spa: € 3.000,00 (creditore privilegiato) mediante pagamento a stralcio in unica soluzione all'approvazione del piano;

- Compenso del professionista pari ad € 1.200,00 all'approvazione del piano.

Il Piano del Consumatore proposto potrebbe assicurare un certa, seppur parziale, soddisfazione dei creditori, con l'unico vantaggio di definire l'esposizione debitoria rapidamente, in unica soluzione nei confronti dei creditori. Tuttavia, se da un lato la proposta formulata ha sicuramente il vantaggio di sanare, rapidamente, in unica soluzione, l'esposizione nei confronti dei creditori, evitando le lungaggini legate alla liquidazione e alla vendita forzata del bene immobile pignorato,



per altro verso, i creditori (soprattutto quelli privilegiati) realizzerebbero un importo verosimilmente inferiore rispetto all'alternativa liquidatoria.

DELLA CONVENIENZA DEL PIANO RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA E DELLA FATTIBILITÀ DELLO STESSO.

Il Gestore ha effettuato la valutazione, ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis, lett. e) della L. 3/2012, della convenienza del piano del consumatore in alternativa all'ipotesi di liquidazione dei beni di proprietà del ricorrente, costituiti dall'unico bene immobile oggetto di esecuzione in via Orchestrato di Gela in Palermo. In particolare, l'immobile è in comproprietà con la signora [REDACTED] per la quota di $\frac{1}{2}$, per cui, trattandosi di quota indivisa di un bene che non risulta comodamente divisibile e/o frazionabile, il presumibile valore di realizzo non può non tener conto anche di tale circostanza.

In ogni caso, il valore risente della minore attrazione che il mercato immobiliare oggi riserva anche alle vendite all'asta. In base alle statistiche in ambito di vendite delegate, infatti, una prudente previsione di vendita non può non considerare almeno tre esperimenti d'asta deserti con conseguente ribasso del bene fino a circa il 50% (sottraendo al prezzo iniziale il 25% per ogni esperimento di vendita non andato a buon fine). b. Tenuto conto, quindi, della crisi congiunturale del settore immobiliare, la messa in vendita del bene non consente di prevedere un introito nel breve/medio periodo tale da consentire di pagare integralmente i creditori ed è, inoltre, da tenere presente che la vendita coattiva a seguito di esecuzione immobiliare comporta spese certe per i creditori e tempi/valori incerti per il realizzo. e. Al contrario, con il piano del consumatore i creditori, privilegiati e chirografari, potranno veder ridurre mensilmente il proprio credito già a partire dal momento successivo all'omologazione del Piano stesso. Ma di più, l'eventuale liquidazione del bene avrebbe, quale ulteriore conseguenza, la diminuzione delle risorse dell'istante da poter destinare al rimborso delle obbligazioni pregresse in quanto alle spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare, si andrebbero ad aggiungere quelle per il reperimento, l'affitto e l'approntamento di un'abitazione ove trasferirsi.

MOTIVI D'URGENZA

Come è stato ampiamente sopra dettagliato, l'immobile di cui il ricorrente è proprietario è stato oggetto di pignoramento immobiliare (RG.Es n. 20/19).



Tutto ciò premesso, facendo proprie le considerazioni svolte dal Gestore della Crisi nella Relazione Particolareggiata, il Ricorrente rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato come sopra,

CHIEDE

All'Ill.mo Tribunale adito,

Che Voglia ex art. 7, comma 1 bis L. 3/2012

in via preliminare:

- Accertare e dichiarare che la proposta di piano del consumatore indicata soddisfa i requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 L. 3/2012;
- Accertare e dichiarare che nessun atto è stato posto in essere in frode ai creditori;
- **Disporre la sospensione della procedura di esecuzione immobiliare avente R.G.Es. n. 20/2019** pendente presso questo Tribunale di Palermo ;

in via principale:

- Previa emissione del decreto di fissazione dell'udienza contenente l'ordine all' Organismo di Composizione della Crisi di comunicazione ai creditori della proposta e del decreto nei termini di cui all'art. 12 bis, co. 1, L. 3/2012, provvedere all'omologa del piano proposto ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 bis L. 3/2012.

Con riserva di ulteriore produzione documentale ovvero una sua integrazione ove necessario.

Si allega: doc. - Relazione particolareggiata e documentazione allegata

- 1) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà Spese Familiari;
- 2) Dettaglio Agenzia delle Entrate Saldo IVA 2018;
- 3) Iscrizione a ruolo da accertamento Agenzia delle Entrate IVA 2018;
- 4) Atto di Precetto UniCredit;
- 5) Estratti di Ruolo Agenzia delle Entrate - Riscossione Palermo **del 05.01.2022**;
- 6) ISEE Nucleo Familiare;
- 7) Certificato di Stato di Famiglia - Comune di Palermo;
- 8) Mutuo Fondiario UniCredit;
- 9) Iscrizione a ruolo da accertamento Agenzia delle Entrate IVA 2016;
- 10) Controllo dichiarazione Unico 2019 - Redditi PF Anno d'imposta 2018 Agenzia delle Entrate;
- 11) Certificato [REDACTED];
- 12) Valutazione [REDACTED];
- 13) Estratto debitorio Banca Intesa Sanpaolo (posizione a incaglio);
- 14) Ispezioni ipotecarie – Ufficio Provinciale Territorio;
- 15) Comunicazione licenziamento [REDACTED] dell'8.03.2022.

Si dichiara che ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e successive modifiche, in relazione alla materia del presente ricorso l'importo del contributo unificato di € 98,00 e la marca per diritti di € 27,00.

Con osservanza.

Chiusa Scalfani, 23.04.2022

Avv. Adriana Di Giorgio



AVV. ADRIANA DI GIORGIO

Cassazionista

Piazza Castello n.4- 90033 Chiusa Sclafani (Pa) Tel e fax 091/8464248-328.8115730

Pec adriana.digiorgio@cert.avvocatitermini.it

c.fisc.DGRDRN68B51G263T

ON.LE TRIBUNALE DI PALERMO

Sez. fallimentare R.G.13/2022

Giudice Dott. A. Giampietro

Relazione integrativa

(Rif. Procedura nomina del professionista R.G. n. 995/2020 Registro V.G.)

Nell'interesse del Sig. Ing. **PIETRO ORLANDO**, nato a Palermo il 3.08.1968 (c.f. *RLNPTR68M03G273C*) eivi residente nella via Archestrato di Gela n.2, rappresentato e difeso dall'Avv. Adriana Di Giorgio (C.F. *DGRDRN68B51G263T*) presso cui è elettivamente domiciliato in Chiusa Sclafani (Pa), Piazza Castello n.4, giusta procura in calce, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni alla Pec adriana.digiorgio@cert.avvocatitermini.it al fax 091.8464248

PREMESSO

Che il ricorrente, Sig. Pietro Orlando, ha depositato ricorso per l'omologa del piano del consumatore ex L. n.3/2012;

Che Questo On.le Giudice ha invitato il ricorrente ad integrare e specificare la proposta con riferimento ai seguenti aspetti:

- La ricorrente è onerata di circoscrivere temporalmente le cause dello stato di indebitamento indicando, specificando e documentando i relativi eventi scatenati;



- la parte ricorrente deve, quindi, prospettare e documentare l'entità della capienza reddituale della quale disponeva alla data della contrazione delle singole obbligazioni e alla data della insorgenza delle cause dello stato di sovraindebitamento;

Ciò premesso a mezzo della presente, l'odierno ricorrente precisa quanto segue:

1) Sulla data della insorgenza delle cause dello stato di sovraindebitamento.

L'indebitamento dell'odierno ricorrente, Ing. Orlando Pietro è derivato, come esposto nel ricorso introduttivo, dall'impossibilità di fronteggiare le obbligazioni contratte con il mutuo ipotecario accesso con Unicredit Banca S.p.a. in data 08.01.2003 della durata di anni 15 per la somma complessiva di € 130.000,00, a sua volta contratto per l'estinzione di un precedente mutuo di € 150.000.000 stipulato con Banca Nuova S.p.a..

L'impossibilità di adempiere al pagamento della rate semestrali di oltre € 4.000,00 (circa € 8.600,00 **annuali**) è maturata dall'anno 2015 allorchè il ricorrente, Ing. Orlando Pietro ha subito un netto calo delle proprie entrate reddituali derivanti dalla drastica diminuzione della clientela (lo stesso svolge la libera professione di ingegnere) e, quindi, delle risorse economiche disponibili per affrontare il pagamento delle rate e le spese familiari occorrenti.

Lo stesso era, inoltre, l'unico a svolgere attività lavorativa, ad eccezione di qualche anno (recente) in cui ha lavorato anche la sig.ra [REDACTED] che è stata, comunque licenziata, come documentato.

Dalla documentazione che si produce (dichiarazione dei redditi dall'anno 2013 all'anno 2018) si evince che da un reddito di € 31.507,00 per l'anno 2012 e di € 33.818,00 per l'anno 2013, lo stesso a partire dagli anni successivi ricava un reddito più che dimezzato in quanto, per l'anno 2014 consegue € 12.250,00, **per il 2015 € 8.884,10**, attestandosi poi ad € 12-13.000,00 circa per gli anni a seguire e arrivare ad € 16.478,00 per l'anno 2018 (vedasi dichiarazione dei redditi allegate).



Il ricorrente, a fronte del reddito insufficiente per il pagamento delle rate del mutuo , delle tasse e delle spese familiari, si è, pertanto, ritrovato in perdurante squilibrio economico, non riuscendo più a sostenere le obbligazioni contratte.

A fronte di tale situazione protrattasi dall'anno 2014, l'Ing. Orlando ha subito dapprima il precetto in data 23.10.2018 delle somme ancora dovute per la somma residua di mutuo pari ad € 70.369,74 e, in seguito, la procedura di pignoramento immobiliare n. R.G.Es. n. 20/2019, pendente in attesa degli adempimenti della vendita (v.all.).

Nella predetta procedura esecutiva è, come già esposto, intervenuta anche Riscossione Sicilia S.p.A. (creditrice garantita da Ipoteca Legale) per un credito pari complessivamente ad € 64.464,60 oltre interessi per debiti di varia natura, anch'essi derivanti dalla netta contrazione del reddito dell'istante che gli ha impedito di farvi fronte.

L'anno 2018 è stato l'anno in cui l'istante ha dovuto, peraltro, dedicare risorse, non solo fisiche, ma anche economiche alla propria [redacted] sig.ra [redacted] che ha avuto problematiche [redacted] come già certificato in allegato al ricorso introduttivo, a ciò aggiungendosi l'assistenza, già da anni, alla [redacted] sola, nonché le, seppur lievi, problematiche [redacted] del [redacted]

La situazione economica dell'istante va, quindi circoscritta al periodo dall'anno 2014 ad ora, stante che, come esposto, le cause della crisi vanno ascritte alla notevole diminuzione del reddito da lavoro del medesimo, come evincesi dalle dichiarazioni dei redditi che si producono, nonché dagli estratti conto da cui si evince che il saldo è limitato, in gran parte, a somme irrisorie in quanto le risorse sono state impiegate per far fronte ai bisogni familiari (v. estratti conto dal ...al.).

Dalla situazione rappresentata dalle dette dichiarazioni dei redditi emerge che, peraltro, il ricorrente non ha potuto adempiere per cause legate alla precaria situazione patrimoniale enon



per sua volontà, come dimostrato dalla circostanza che sino all'anno 2013, lo stesso ha provveduto al pagamento delle rate del mutuo per circa € 60.000,00, rimanendo, tuttavia, soggetto ad esposizione per la restante somma di circa € 70.000,00.

2) Sull'entità della capienza reddituale della quale disponeva alla data della contrazione delle singole obbligazioni.

Al riguardo, si evidenzia che non è stato possibile risalire e documentare l'entità della capienza reddituale della quale disponeva alla data della contrazione delle singole obbligazioni in quanto risalenti all'anno 2003-2004 e, quindi, non è stato possibile rinvenire la documentazione fiscale e bancaria per tale periodo.

3) Sullo stato della procedura esecutiva R.G.Es. n. 20/2019, pendente dinanzi al Tribunale di Palermo, Giudice dell'Esecuzione Dott.ssa Alessia Lupo.

La procedura esecutiva in oggetto è, al momento pendente, con richiesta della vendita dell'immobile di Via Archestrato di Gela intestato al ricorrente per la quale il giudice ha delegato il fascicolo per gli adempimenti si attende la fissazione della data della vendita coattiva (si deposita relazione del custode giudiziario e istanza di vendita, avendo il sottoscritto procuratore già depositato la Ctu).

Con osservanza.

Chiusa Sclafani, 15.06.2022

Avv. Adriana Di Giorgio



TRIBUNALE DI PALERMO
QUARTA SEZIONE CIVILE - FALLIMENTARE

IL GIUDICE DELEGATO

visto il ricorso depositato in data 16 maggio 2022, con cui il sig. PIETRO ORLANDO ha formulato una proposta di piano del consumatore;

letta la relazione dell'OCC Avv. Alberto Turrisi;

lette le integrazioni depositate dal ricorrente e dall'OCC in data 16 giugno 2022, 30 giugno 2022 e 1 luglio 2022;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, posto che il debitore ha la residenza a Palermo;

considerato che appare dimostrato lo stato di sovraindebitamento dei proponenti;

rilevato che è stata allegata tutta la documentazione prescritta dall'art. 9, comma 2, L. cit.;

letta la relazione del professionista nominato, contenente le indicazioni e i giudizi di cui all'art. art. 9, comma 3-bis, L. cit. nonché la verifica della veridicità dei dati contenuti nella proposta (e nei documenti allegati) e l'attestazione sulla fattibilità del piano ai sensi del successivo art. 15, comma 6;

verificata la ricorrenza dei requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 L. cit. ed osservato che allo stato, non si ravvisano atti in frode ai creditori;

dato atto che, secondo quanto relazionato dal ricorrente è pendente la procedura esecutiva immobiliare r.g.es 20/2019;

preso atto delle richieste di sospensione della predetta procedura esecutive *ex art. 12-bis*, comma 2, L. cit.;

considerato che, a norma dell'art. 9, comma 1, L. cit., il professionista - ove non vi abbia già provveduto - è tenuto a presentare la proposta all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del ricorrente la proponente;

visto l'art. 12-bis L. cit.;

FISSA



per la comparizione delle parti l'udienza del giorno 18 ottobre 2022, ore 10:00;

DISPONE

che la proposta e il presente decreto siano comunicati, a cura del professionista nominato con funzioni di OCC, almeno trenta giorni prima dell'udienza, a tutti i creditori presso la residenza o la sede legale, tramite telegramma, lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telefax o posta elettronica certificata;

DISPONE

che la proposta e il presente decreto (eliminati i dati sensibili) siano pubblicati, a cura del professionista, almeno trenta giorni prima dell'udienza, sul sito www.tribunale.palermo.it;

DISPONE

che il professionista, ove non vi abbia già provveduto, presenti la proposta all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente.

Dispone

Che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistato diritti di prelazione sul patrimonio da parte dei creditori aventi titolo o cause anteriori.

Si comunichi al ricorrente ed al professionista nominato con funzioni di OCC a cura della Cancelleria.

Palermo, 12 luglio 2022

IL GIUDICE DELEGATO

Alessia Giampietro

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Alessia Giampietro, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.

